



*Il Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

**VISTA** la legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Spano Group S.r.l. per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni per il "Progetto per la realizzazione di una darsena pescherecci a servizio dell'impianto di stoccaggio e trasformazione del pescato nel Porto di Olbia", con nota del 21 novembre 2017 acquisita con protocollo DVA n. 27206 del 23 novembre 2017;



**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello Studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 novembre 2017;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 23 novembre 2016, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 aprile 2018;

**PRESO ATTO** dell'osservazione della Regione Autonoma della Sardegna che comprende anche l'osservazione dell'ARPAS, pervenuta ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, considerata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** che non sono pervenuti pareri ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

**PRESO ATTO** che le opere previste sono riferibili alla tipologia di cui al punto 11) dell'allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, *"Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate [...]"* e consistono nella realizzazione di un piazzale destinato alla movimentazione dei mezzi per il carico ed il trasporto del pesce e la sistemazione (dragaggio e rimodellazione) di una preesistente darsena pescherecci a servizio dell'impianto di stoccaggio e trasformazione del pescato in località Isola del Gabbiano, zona industriale di Olbia;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente e che da tale ricerca è emerso che l'area d'intervento non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette di qualsiasi natura;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali, n. 2729 del 18 maggio 2018 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 11801/DVA del 25 maggio 2018;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 15954 del 12 giugno 2018, assunto al prot. 13488/DVA del 12 giugno 2018;

**CONSIDERATO** che, con nota 13739/DVA del 14 giugno 2018, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con riferimento ai contenuti del parere n. 2729 del 18 maggio 2018, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS chiarimenti in merito agli adempimenti di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed ha chiesto altresì di valutare la possibilità di avvalersi



di soggetti competenti ad effettuare verifiche sul campo per le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali che prevedono attività di controllo nella fase di realizzazione dell'opera;

**ACQUISITO** il parere n. 2788 del 6 luglio 2018, assunto al prot. 16179/DVA del 12 luglio 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto *"che la procedura svolta ai fini dell'autorizzazione al dragaggio e alla gestione del materiale dragato sia corretta e pertanto autorizzabile in ambito del procedimento di VIA"* e *"che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni n.1 e n. 4 possano essere trasferite all'ARPA Sardegna"*;

**RITENUTO** pertanto di esprimere parere positivo alla gestione dei materiali di dragaggio ai fini dell'autorizzazione che sarà rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dello sviluppo economico 15 luglio 2016 n. 173 recante "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";

**RITENUTO** altresì di modificare, nel presente decreto, il soggetto individuato per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1 e n. 4 del parere n. 2729 del 18 maggio 2018, sulla base di quanto previsto al riguardo nel successivo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2788 del 6 luglio 2018;

**PRESO ATTO** che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il parere della Regione Autonoma della Sardegna;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2729 del 18 maggio 2018, costituito da n. 15 pagine;
- b) il parere dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo n. 15954 del 12 giugno 2018, costituito da n. 22 pagine;
- c) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2788 del 6 luglio 2018, costituito da n. 6 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Realizzazione di una darsena pescherecci a servizio dell'impianto di stoccaggio e trasformazione del pescato", presentato dalla Società Spano Group S.r.l., subordinata al rispetto delle Condizioni ambientali di cui agli articoli 1 e 2,



Progetto per la realizzazione di una darsena pescherecci a servizio dell'impianto di stoccaggio e trasformazione del pescato nel Porto di Olbia  
ID 3803

Decreto di compatibilità ambientale

## Art. 1

### *(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. a) Le operazioni di dragaggio dovranno essere effettuate in asciutto. In relazione alle operazioni di escavo marino, dovrà effettuare un monitoraggio sull'ambiente marino, individuandone le componenti che possano, in particolare, interferire con le adiacenti mitilcolture. Il monitoraggio, per modalità di esecuzione, dovrà essere concordato con ARPAS;

b) dovranno essere studiate tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo il conferimento in discarica dei materiali provenienti dall'escavo del canale di accesso al nuovo banchinamento, anche attraverso apposita indagine su eventuali lavori in previsione nel bacino portuale in tempi compatibili con le opere di progetto.

Ambito di applicazione: ambiente marino

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera - fase di cantiere

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Sardegna

2. a) Tenuto conto che è fatto divieto di utilizzo di esplosivi per la rimozione degli scogli affioranti, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere effettuate indagini geognostiche e geotecniche nell'area interessata dai lavori a terra (banchina) e in corrispondenza degli ostacoli morfologici da rimuovere all'interno della darsena;

b) le operazioni di escavo della parte granitica devono essere poste a verifica da parte del R.U.P. dell'Autorità Portuale e alla supervisione della Capitaneria di Porto per quanto riguarda la sicurezza in mare. Dovranno comunque essere adottate tutte le opportune misure di sicurezza, sia in ordine a possibili danni a cose o persone sia in ordine a possibili impatti sull'ittiofauna e sulle attività mitilicole;

c) al fine di minimizzare il danneggiamento alle eventuali concrezioni biologiche presenti sugli elementi affioranti presenti alla imboccatura della darsena mediante l'esposizione alla luce solare e/o all'essiccazione, la ricollocazione in mare, nel sito di ricollocazione individuato in fase di SIA, dovrà avvenire secondo quanto individuato nel progetto senza che le strutture siano depositate a terra, neanche provvisoriamente.

Ambito di applicazione: suolo e sottosuolo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera - fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Capitaneria di porto

3. Il Proponente dovrà attuare il progetto di traslocazione dell'area a Salicornia previsto dal progetto ed il loro reimpianto secondo il medesimo gradiente ecologico. Dovrà essere monitorata l'area di restauro sino al completo attecchimento delle piante messe a dimora, con irrigazione di soccorso nel periodo estivo, di rimuovere le infestanti e diradare periodicamente la vegetazione attorno alla nuova popolazione.

Il periodo di monitoraggio è stabilito in anni due.

Ambito di applicazione: Monitoraggio dell'area di traslocazione della Salicornia



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera e *post operam* - fase di cantiere e fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

4. a) Si raccomanda l'utilizzo di macchine operatrici di ultima generazione, la limitazione della velocità, dei mezzi di cantiere e la telonatura dei mezzi di trasporto e la bagnatura delle aree di cantiere soggette a polverosità;

b) dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione che evitino o riducano al massimo il verificarsi di inquinamenti accidentali, generati da incidenti alle macchine di cantiere (sversamenti, rotture di tubazioni, ecc.) e prevedano la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli usati connessi all'impiego dei mezzi meccanici e degli altri rifiuti liquidi industriali;

c) la Società dovrà rispettare il piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico del porto di Olbia.

Ambito di applicazione: atmosfera/rifiuti

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera - fase di cantiere

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Sardegna

## Art. 2

### (Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. La società Spano Group s.r.l. deve comunicare, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di inizio dei lavori, compresi quelli di impianto del cantiere, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ambito di applicazione: altri aspetti

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *ante operam* - fase precedente alla cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC)- Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBAC coinvolto: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

2. La Società Spano Group s.r.l. deve comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale Patrimonio archeologico), nel medesimo termine di cui alla prescrizione n. 1 di cui al presente articolo, il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 3 di cui al presente articolo, allegandovi il relativo curriculum.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *ante operam* - fase precedente la cantierizzazione



Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

3. L'intero svolgimento delle attività nel sottosuolo e relative ai dragaggi del fondale è seguito costantemente dal personale specializzato in archeologia di cui alla prescrizione n. 2 di cui al presente articolo e le quali prestazioni sono a carico della società Spano Group s.r.l.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: corso d'opera – fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

4. Il personale specializzato in archeologia incaricato dalla società Spano Group s.r.l. dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 3 di cui al presente articolo, prima dell'inizio delle attività nel sottosuolo e relative ai dragaggi del fondale, deve concordare con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale Patrimonio archeologico) le modalità attuative della suddetta assistenza.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: corso d'opera – fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

5. Il personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 3 di cui al presente articolo) mantiene durante le attività nel sottosuolo e relative ai dragaggi del fondale costanti contatti con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale Patrimonio archeologico), al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e risultanze dell'assistenza operata.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: corso d'opera – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

6. Si prescrive, anche ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, la quali se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: corso d'opera – fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro



7. Il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve altresì prevedere che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il progetto esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *ante operam* – fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

8. In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera – fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBAC coinvolto: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

9. In corso d'opera la società Spano Group s.r.l. deve provvedere a che:

a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la società Spano Group s.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in situ può comportare una variante alle opere previste;

b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il progetto esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali;

c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;

d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto definitivo e/o delle altre condizioni ambientali di cui alla presente procedura di valutazione di impatto ambientale, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;

e) la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera – fase di cantiere



Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

10. Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: corso d'opera – fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

11. La società Spano Group S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1 al numero 10 del presente articolo;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *post operam* – fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBAC coinvolto: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

12. La Società Spano Group s.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:

a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;

b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *post operam* – fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro





### Art. 3 (Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1 e 3 e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati negli articoli 1 e 3; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nell'articolo 2.
3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.
4. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1 e 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato al proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna la quale provvederà a portarlo a conoscenza del Comune e delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.



4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI E LE  
ATTIVITÀ CULTURALI

